



## COMUNE DI LIVORNO

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

(ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 175/2016)

#### Sommario

<i>Art. 1 – Oggetto e finalità</i> .....	2
<i>Art. 2 – Definizioni</i> .....	2
<i>Art. 3 – Ambito di applicazione</i> .....	2
<i>Art. 4 – La funzione di indirizzo</i> .....	3
<i>Art. 5 - La funzione di controllo</i> .....	3
<i>Art. 6 – Organo amministrativo e di controllo nelle società partecipate</i> .....	4
<i>Art. 7 – Le tipologie di controllo</i> .....	4
<i>Art. 7.1 – Il controllo societario</i> .....	4
<i>Art. 7.2 – Il controllo economico finanziario</i> .....	5
<i>Art. 7.3 – Il controllo di efficacia ed efficienza</i> .....	5
<i>Art. 7.4 – Il controllo sulla gestione</i> .....	6
<i>Art. 7.5 – Controllo sugli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione e contrasto alla corruzione</i> .....	7
<i>Art. 8 – Società in house</i> .....	7
<i>Art. 9 – Il Bilancio Consolidato</i> .....	8
<i>Art. 10 – Rendicontazione in materia di controlli</i> .....	8
<i>Art. 11 – Obblighi delle società e degli organismi partecipati</i> .....	8
<i>Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali</i> .....	8
<i>Art. 13 - Rinvio</i> .....	9

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno ad oggetto la disciplina dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo demandati al Comune di Livorno sui propri organismi a vario titolo partecipati, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art.147-quater e dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con riferimento in particolare alle società di capitali non quotate.

2. I poteri di indirizzo vigilanza e controllo sulle società e sugli enti partecipati (organismi partecipati) si configurano quali funzioni di diritto pubblico e consistono in attività di indirizzo, coordinamento e controllo, strategico, economico e gestionale, a garanzia del perseguimento degli interessi pubblici generali e della stabilità economico finanziaria dell'Ente, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e di massimizzazione dell'utilità delle attività e dei servizi esternalizzati.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate allo scopo di garantire il rispetto dei principi normativi nazionali e sovranazionali in materia, tra i quali rilevano quello dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica.

4. Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Livorno nelle società ed enti partecipati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative, così come previsto nei commi precedenti, ed allo scopo di regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società o enti.

5. Il presente regolamento individua, inoltre, in modo organico ed omogeneo, i comportamenti degli organi delle società e degli enti partecipati nei confronti del Comune di Livorno e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione comunale in un'ottica di governance.

6. In attuazione di quanto prescritto al comma 5, il presente regolamento disciplina, inoltre, le procedure volte alla definizione degli indirizzi ed all'assegnazione degli obiettivi cui devono tendere gli organismi e le società partecipate dal Comune, nonché l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive.

7. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto dell'autonomia degli organismi e delle società ed in relazione alle specifiche finalità e oggetti per cui le società sono state costituite.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni legislative di diritto pubblico e di diritto privato contemplate nel menzionato D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico delle società partecipate, nel d.lgs. n. 267/2000 recante il testo unico enti locali, nel d.lgs. n. 118/2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e degli organismi partecipati, nonché nel D. Lgs. n. 201/2022 e nel D. Lgs n. 36/2023 e le definizioni di diritto comune contemplate dal codice civile e dalle leggi speciali.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle società *in house* e a tutte le società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Livorno che si definiscono dal medesimo controllate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 2, comma 1, lett. B), t.u.s.p

2. Il presente regolamento si applica altresì, ove compatibile, anche agli enti strumentali ed altri organismi di decentramento, comunque denominati, controllati dal Comune di Livorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile e comunque secondo le definizioni di cui al D. Lgs 118/2011.

3. Per le altre società non quotate in cui il Comune di Livorno detenga una partecipazione diretta o indiretta ma non ne abbia il controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile, per le

società collegate di cui al predetto art. 2359 cod. civ., nonché per gli Organismi strumentali, comunque denominati, a vario titolo partecipati dal Comune di Livorno, le norme del presente regolamento sono da intendersi come principi di riferimento nella misura in cui le stesse siano compatibili.

4. Le società affidatarie di servizi pubblici in modalità *in house* nelle quali il Comune esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soci pubblici applicano il presente regolamento salvo che si siano già dotate di strumenti e di procedure atte a garantire la circolazione delle informazioni che consentano ai soci di esercitare la vigilanza ai sensi della normativa applicabile: in tal caso le norme del regolamento sono da intendersi come principi di riferimento nella misura in cui le stesse siano compatibili.

Non sono ricomprese nell'ambito di applicazione di tale Regolamento le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile.

5. Il presente Regolamento sostituisce eventuali disposizioni regolamentari relative alla presente disciplina già precedentemente adottate

#### ***Art. 4 – La funzione di indirizzo***

1. La funzione di indirizzo sugli organismi e sulle società partecipate dal Comune di Livorno si sostanzia nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, nel coordinamento, se necessario, delle attività degli organismi e delle società soggette al presente regolamento.

2. Il Consiglio comunale, anche tramite le apposite commissioni consiliari costituite, e la Giunta comunale, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge, svolgono la funzione di indirizzo, supportati dalle competenze tecnico-professionali delle strutture dell'ente individuate con gli atti di organizzazione previsti dall'ordinamento.

#### ***Art. 5 - La funzione di controllo***

1. La funzione di controllo sugli organismi e sulle società partecipate dal Comune di Livorno si sostanzia attraverso i controlli di cui al successivo art. 7.

Il Consiglio comunale, anche tramite le apposite commissioni consiliari costituite, e la Giunta comunale, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge, al fine di salvaguardare la rispondenza dei servizi alle esigenze della collettività ed alla minimizzazione dei costi, svolgono la funzione di controllo supportati dalle competenze tecnico-professionali delle strutture dell'ente individuate con gli atti di organizzazione previsti dall'ordinamento.

2. Il Consiglio Comunale opera la propria vigilanza sugli organismi e sulle società partecipate, approvando annualmente il Bilancio Consolidato di Gruppo e la Ricognizione ordinaria delle partecipazioni.

3. La Giunta Comunale opera la vigilanza sui risultati degli organismi e delle società partecipate e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi esternalizzati attraverso il sistema dei controlli delineato nei successivi artt. 6 e 7 del presente regolamento.

4. L'espletamento sistematico ed organico dei controlli sugli organismi partecipati, società ed enti, viene effettuato dall'organo amministrativo dell'ente, con particolare riferimento al Settore e al relativo Ufficio preposto ai rapporti con gli organismi partecipati del Comune di Livorno, in coordinamento con tutti gli altri uffici comunali, afferenti ai relativi Settori, coinvolti a vario titolo nelle diverse materie involgenti gli organismi partecipati.

5. In via generale e ai fini del comma precedente, tutti i Settori e i relativi Uffici comunali che abbiano ricevuto informazioni e comunicazioni dalle società e dagli organismi partecipati si impegnano altresì a far sì che il flusso informativo sia simmetrico ed omogeneo e pervenga anche agli altri Settori e relativi Uffici a vario titolo coinvolti e competenti.

#### ***Art. 6 – Organo amministrativo e di controllo nelle società partecipate***

1. La gestione delle società partecipate dal Comune di Livorno spetta esclusivamente all'Organo di Amministrazione, all'interno dei limiti individuati ed in conformità agli indirizzi espressi dal Comune come indicato all'art. 4 del presente Regolamento, che ne assume la relativa responsabilità civile, penale ed amministrativa.
2. L'Organo di Amministrazione può essere monocratico o composto da più membri, con le modalità indicate dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175 del 2016, ed ha il compito di definire le strategie necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale e degli obiettivi strategici e gestionali individuati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, ed a tal fine è investito dei necessari poteri e della rappresentanza della società.
3. Gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla Legge o dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenza tecniche. Essi sono responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inadempimento di questi doveri e sono altresì responsabili per i danni causati al singolo socio o ai creditori sociali.
4. Il controllo di legalità è esercitato dal Collegio Sindacale o dal Sindaco della società o, in caso di Istituzione o Azienda Speciale, dal Collegio dei Revisori e/o dal Revisore Unico, il quale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento.
5. Il controllo contabile è esercitato dal Revisore Legale o, in mancanza, dal collegio sindacale, il quale controlla la corretta e regolare tenuta della contabilità e compie un processo complesso di verifiche e procedure che consentono la formazione di un giudizio in merito al fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

#### ***Art. 7 – Le tipologie di controllo***

Le tipologie di controllo si articolano in:

- Controllo societario;
- Controllo economico-finanziario;
- Controllo di efficacia ed efficienza;
- Controllo sulla gestione;
- Controllo sugli obblighi di trasparenza.

#### **Art. 7.1 – Il controllo societario**

1. Per controllo societario si intende quello che si esplica nella fase di formazione dello Statuto, e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dalle disposizioni normative in materia, nella formulazione dei patti parasociali, nell'esercizio dei poteri di nomina degli organi esecutivi.
2. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, adotta deliberazioni sulle materie allo stesso demandate dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 175/2016.
3. La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco ovvero l'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, lo ritengano necessario in relazione alle questioni riguardanti i rapporti fra il Comune e gli organismi partecipati.
4. Nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, il Sindaco, o l'Assessore all'uopo delegato, partecipa all'assemblea delle Società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza sull'argomento all'ordine del giorno.
5. Oltre ai pareri espressamente e tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, l'Organo di revisione del Comune di Livorno, in quanto deputato alla generale vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, esercita le attività ritenute necessarie e/o opportune per il monitoraggio e la verifica dell'andamento gestionale degli organismi e della società partecipate, in relazione ai riflessi

finanziari sul Bilancio comunale, in collaborazione con il competente Ufficio afferente al Settore Servizi Finanziari e con le modalità definite dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 7.2 – Il controllo economico finanziario**

1. Il controllo economico-finanziario si esercita attraverso il monitoraggio:

- *preventivo*, orientato all'analisi del budget;
- *concomitante*, attraverso report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- *successivo*, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio e del bilancio consolidato.

#### ***2. Il controllo preventivo***

La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, il controllo sui documenti programmatici. A tal fine gli enti, di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente al 1° anno di programmazione e, comunque, in tempo utile per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune di Livorno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano delle assunzioni nonché tutti i documenti a supporto delle previsioni proposte.

#### ***3. Il controllo concomitante***

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante gli organismi e le società partecipate predispongono, nel corso dell'esercizio, idoneo report semestrale e previsionale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, certificato dai rispettivi organi di controllo, che contiene il conto economico consuntivo e lo stato patrimoniale, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, nonché idonea e sintetica relazione sul generale andamento della gestione relativa al primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione al 31.12, contenente anche la descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

I report e la relazione sono finalizzati alla valutazione di eventuali necessarie variazioni di bilancio del Comune e, a tal fine, sono trasmessi, entro il 31 luglio dell'esercizio in corso al Settore e al relativo Ufficio dell'Ente preposto ai rapporti con gli organismi partecipati, che ha facoltà di avanzare eventuali richieste di chiarimenti e osservazioni.

Il relativo Ufficio di cui al comma precedente redige apposite relazioni contenenti i dati più significativi e le eventuali criticità riscontrate nell'espletamento delle attività di controllo, che viene trasmessa al Sindaco, all'Assessore di riferimento, al Segretario Generale, al Direttore Generale.

#### ***4. Il controllo successivo***

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo le società e gli organismi partecipati trasmettono al Settore e al relativo Ufficio preposto il progetto di bilancio, corredato dai documenti previsti dalla legge, entro 30 giorni dalla data prevista per la sua approvazione.

#### **Art. 7.3 – Il controllo di efficacia ed efficienza**

1. Il controllo di efficacia ed efficienza è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'amministrazione. Detto controllo è svolto dai Settori e dagli Uffici competenti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente regolamento, che hanno partecipato a vario titolo alla definizione dei contratti di servizio, delle convenzioni, dei protocolli d'intesa ovvero di altri atti aventi rilevanza giuridica per la gestione delle attività nell'ambito delle rispettive competenze e si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:

- preventiva, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi, degli altri atti di cui al periodo precedente, del DUP e degli eventuali piani industriali;
- concomitante, mediante report o comunicazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi

previsti nei contratti di servizio, nelle convenzioni o negli altri atti di cui al comma 1 e nel DUP;  
- successiva, attraverso l'analisi dei risultati raggiunti anche mediante indicatori quali/quantitativi relativi ai servizi erogati.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze loro attribuite dalla legge e specificate nel presente regolamento, approvano lo schema di convenzione, del contratto di servizio, che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale saranno disciplinati i rapporti giuridici ed economici tra il Comune e le società partecipate.

3. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente- al processo di erogazione del servizio.

4. Le società controllate, con cadenza annuale, salvo diversa indicazione, producono, un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza (Analisi di customer satisfaction) in relazione ai servizi resi alla cittadinanza.

#### **Art. 7.4 – Il controllo sulla gestione**

1. Il controllo sulla gestione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016, si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo, così come previsto dall'art. 19, comma 5, D. Lgs. n. 175/2016.

2. La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società devono dotarsi di appositi Regolamenti disciplinanti le seguenti materie:

a) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;

b) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi;

c) modalità di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3. I regolamenti adottati dagli organismi e dalle società partecipate non possono essere in contrasto con i corrispondenti regolamenti del Comune.

4. L'Amministrazione comunale, tramite i propri Settori e i relativi Uffici competenti, potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale, ovvero, presso altri luoghi ove si erogano i servizi oggetto del contratto di servizio.

5. Potranno, inoltre, essere richieste specifiche relazioni, con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dalle società. In tali casi, l'Organo amministrativo societario dovrà fornire apposita relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, entro il termine concordato - comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta - tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste, ovvero, per la loro elaborazione ed analisi.

6. Quanto disposto al comma precedente si applica anche per le interrogazioni e per le richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali, nonché alle verifiche promosse dall'Organo di revisione del Comune.

8. Il Settore e il relativo Ufficio preposto ai rapporti con gli organismi partecipati, in coordinamento con gli altri Settori e Uffici comunali in attuazione dell'art. 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, esamina gli avvisi di convocazione dell'Assemblea/Organo di Indirizzo affinché siano fornite eventuali indicazioni ai rappresentanti dell'Ente prima delle rispettive riunioni,

9. Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle attività di cui al comma precedente, le società e gli organismi partecipati si impegnano a fornire la documentazione e le informazioni attinenti ai punti all'o.d.g. degli avvisi di convocazione che rilevino complessivamente sull'Amministrazione comunale, nel rispetto dei termini di comunicazione previsti nei relativi Statuti e/o contratti di servizio e comunque con un congruo anticipo determinabile in almeno quindici giorni liberi prima

della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea o di altro organo della società e organismo partecipato.

10. Per l'attuazione del controllo, gli organismi partecipati sono tenuti alla trasmissione al Settore e al relativo Ufficio di cui al precedente comma della documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento ai verbali ed alle decisioni dell'organo di indirizzo, entro 10 giorni liberi dalla loro adozione.

#### **Art. 7.5 – Controllo sugli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione e contrasto alla corruzione**

1. Gli organismi e le società partecipate devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 ed alle determinazioni e linee-guida dell'ANAC.

2. Gli organismi e le società partecipate devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013.

3. A tal fine, i predetti soggetti realizzano sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione, curandone, altresì, il periodico aggiornamento, nella quale devono essere pubblicate tutte le informazioni richieste dalla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 33/2013 in quanto compatibile, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.

4. Detti enti sono inoltre tenuti a trasmettere all'Amministrazione comunale i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico del Comune ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. attraverso l'invio di appositi report con cadenza annuale.

#### **Art. 8 – Società in house**

1. L'istituto dell'*in house* è codificato nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 175/2016, all'art. 2 lett. o) dove viene esplicitata la definizione di "società in house" e all'art. 16, nel quale, in particolare, si specificano le modalità di realizzazione dell'assetto organizzativo del controllo analogo, presupposto fondamentale dell'affidamento *in house*.

Sono società *in house* le società a totale partecipazione pubblica nei confronti delle quali il Comune di Livorno esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per le quali il Codice dei Contratti ed il D. Lgs. 201/2022 disciplinano gli affidamenti di servizi e concessioni in regime di *in house providing* per come definite dalle leggi vigenti.

Il controllo analogo si verifica quando il Comune esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata, e ciò comporta, al di là dell'influenza dominante potenziale, l'effettivo spostamento (in senso formale e sostanziale) del potere di direzione dell'impresa all'esterno dell'organizzazione societaria in capo al Comune.

Al fine di esercitare influenza dominante la Giunta Comunale fissa periodicamente specifici obiettivi gestionali che le società *in house* devono raggiungere; è riconosciuto inoltre il diritto di intervenire nelle scelte, sia di tipo organizzativo che gestionale e finanziario adottate dalle Società al fine di concorrere alla definizione degli indirizzi gestionali ed alla programmazione delle attività.

Gli statuti delle società *in house* partecipate devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dal Comune di Livorno. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al punto precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nelle società *in house* del Comune non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati se non nelle forme e nelle modalità consentite dalla normativa vigente.

Le società *in house* partecipate dal Comune di Livorno sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ufficio preposto ai rapporti con gli organismi partecipati verifica annualmente il rispetto delle previsioni statutarie riguardanti la soglia di fatturato dell'ottanta per cento e, a campione, che gli

acquisti di lavori, beni o servizi siano effettuati in base alla normativa sopra richiamata. Verifica altresì che tale adempimento sia riportato dagli amministratori nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Il Comune di Livorno può richiedere, in qualunque momento, la convocazione dell'Organo Amministrativo al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendone esplicita richiesta al Presidente della società o all'Amministratore Unico.

Il Comune può affidare servizi e concessioni in regime di *in house providing* alle proprie società *in house* con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente verificando che l'attività oggetto di affidamento sia compatibile con l'oggetto sociale della società.

#### ***Art. 9 – Il Bilancio Consolidato***

1. Per la redazione del bilancio consolidato, che è a tutti gli effetti una forma di controllo, si applicano le disposizioni ed i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

2. Le società partecipate sono tenute a garantire un flusso informativo costante ed esaustivo con il Comune e, in particolare, a fornire con tempestività, ai Settori e ai relativi Uffici competenti, con particolare riferimento al Settore afferente ai servizi finanziari e al Settore afferente agli organismi partecipati, ogni documentazione utile circa la gestione economico-finanziaria, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative richiamate al comma precedente.

#### ***Art. 10 – Rendicontazione in materia di controlli***

Il Settore e il relativo Ufficio comunale preposto ai rapporti con gli organismi partecipati, coadiuvato dagli altri Settori e relativi Uffici comunali coinvolti ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del presente regolamento, rendiconta annualmente, in sede di rendicontazione degli obiettivi di PIAO, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e, ove nominato, al Direttore Generale, le istruttorie condotte entro l'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

#### ***Art. 11 – Obblighi delle società e degli organismi partecipati***

1. Tutti gli organismi e le società partecipate soggette all'applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 dello stesso assicurano all'Amministrazione Comunale le informazioni dovute in base a disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento, affinché possa essere consentito l'esercizio effettivo da parte dell'Amministrazione comunale dei controlli e degli adempimenti previsti. A tal fine è richiesto il rispetto dei termini e della congruità prevista ai sensi dell'art. 7.4, comma 9, del presente regolamento.

3. Gli organismi e le società controllate dal Comune di Livorno uniformano la loro attività alle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Comune di Livorno ed i rappresentanti dello stesso, designati in seno agli organi societari competenti, si impegnano a recepire le disposizioni contenute nel presente regolamento.

#### ***Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali***

1. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. È consentita una deroga transitoria agli obblighi e ai compiti previsti nel presente regolamento per un arco temporale sperimentale temporaneo pari a 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, il presente regolamento quale atto normativo secondario sopravvenuto, abroga e sostituisce ogni altra norma avente natura regolamentare del Comune di Livorno incompatibile e, nello specifico, con il presente Regolamento sono abrogate le



disposizioni contenute nel Regolamento comunale “*Linee di governo delle società controllate*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 4 dicembre 2006, così come specificato ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del presente regolamento.

***Art. 13 - Rinvio***

1. Ferme restando le disposizioni normative sovranazionali, statali e regionali di rango primario, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto comunale e di altri regolamenti interni non incompatibili.